



Settore Tecnico
LSc/

Prot.00600
Roma, 16 maggio 2025

CIRCOLARE 45/2025

Tesserati
Società affiliate
Tecnici federali
Ufficiali di Gara
Comitati e Delegazioni Regionali

e, p.c. Componenti il Consiglio Federale

Oggetto: Codice Etico e di Comportamento, Regolamento squadra azzurra e delegazioni federali

Si rende noto che il Consiglio Federale, con il preciso intento di porre l'accento sull'importanza del rispetto dei valori quali l'integrità, la trasparenza, l'imparzialità oltre al fairplay e alla lealtà sportiva, ha provveduto ad approvare nel corso della sua ultima riunione il **Codice Etico e di Comportamento** ed il **Regolamento Squadra Azzurra e delegazioni federali**.

Si rimette pertanto in allegato il testo dei due documenti che dovrà essere seguito da tutti i soggetti che a vario titolo operano in nome e per conto e/o nell'interesse della Fitarco e che, si specifica, trova applicazione a partire dalla data odierna.

Con i più cordiali saluti,

F.to Il Segretario Generale
Roberto Musiani

Federazione Italiana di Tiro con l'Arco
Via Vitorchiano, 113/115 - 00189 Roma
Tel. 06 91516918
C.F. 80063130159 - P.IVA 05525461009



www.fitarco.it



Federazione Sportiva Nazionale
Riconosciuta dal CONI



Federazione Sportiva Paralimpica
Riconosciuta dal CIP





FEDERAZIONE ITALIANA TIRO CON L'ARCO

Codice etico e di comportamento

Azione	Provvedimento	Data
APPROVAZIONE	Delibera n. 78/2025 del Consiglio Federale	10.05.2025

Indice

Art. 1 - Premessa.....	2
Art. 2 - Natura e scopo del Codice Etico.....	2
Art. 3 - Ambito di applicazione ed efficacia del Codice Etico.....	2
Art. 4 - Osservanza delle leggi e delle norme applicabili.....	3
Art. 5 - Integrità e Trasparenza.....	3
Art. 6 - Imparzialità.....	3
Art. 7 - Fairplay e lealtà sportiva.....	3
Art. 8 - Responsabilità sociale e rispetto dell'ambiente.....	3
Art. 9 - Contrasto al doping.....	4
Art. 10 - Gioco d'azzardo e scommesse.....	4
Art. 11 - Ripudio di violenze e discriminazioni.....	4
Art. 12 - Tutela dello sport giovanile.....	4
Art. 13 - Rapporti con i Terzi destinatari. Contrasto al riciclaggio.....	5
Art. 14 - Rapporti con la Pubblica Amministrazione.....	5
Art. 15 - Rapporti con le istituzioni sportive e gli organi di giustizia sportiva.....	5
Art. 16 - Rapporti con i fornitori.....	6
Art. 17 - Omaggi e regalie.....	6
Art. 18 - Doveri di riservatezza.....	6
Art. 19 - Valorizzazione del Personale e tutela dell'ambiente di lavoro.....	7
Art. 20 - Salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.....	7
Art. 21 - Attività di amministrazione, contabilità e finanza.....	8
Art. 22 - Attività collaterali.....	8
Art. 23 - Decorrenza.....	8

* * * *

Art. 1 - Premessa

La Federazione Italiana Tiro con l'Arco (di seguito, '**FITArco**' o '**Federazione**') è l'unica Federazione italiana riconosciuta dal CONI per organizzare e normare lo sport del tiro con l'arco e tutte le sue varianti in Italia.

Il presente Codice non sostituisce ma integra il Codice di Comportamento Sportivo del CONI e il Codice Paralimpico di comportamento sportivo del CIP e ogni altra norma emanata dal CONI, CIP o federale prevista in materia.

Art. 2 - Natura e scopo del Codice Etico

La FITARCO è da sempre impegnata nella promozione dei più elevati standard di trasparenza ed integrità e, pertanto, con il presente Codice Etico e di Comportamento (di seguito, '**Codice Etico**' o anche solo '**Codice**') intende ribadire formalmente i propri valori etici e principi comportamentali di riferimento, con l'obiettivo di promuovere la massima correttezza della condotta di tutti coloro che operano in nome o per conto della Federazione.

Art. 3 - Ambito di applicazione ed efficacia del Codice Etico

1. Fatta salva l'applicazione delle norme inderogabili di legge, le disposizioni del presente Codice si applicano a tutti coloro (di seguito, i '**destinatari**') che, a vario titolo, direttamente o indirettamente, stabilmente o temporaneamente, operano, in nome e per conto e/o nell'interesse di FITARCO, inclusi:

- il Presidente ed i componenti del Consiglio Federale;
- i componenti del Collegio dei Revisori dei Conti;
- i componenti degli Organi Territoriali;

- i componenti delle Commissioni Federali;
 - i componenti degli altri Organi Federali del sistema giustizia sportiva;
 - i dipendenti della Federazione;
 - i titolari di rapporti di collaborazione a vario titolo (tecnici, manager, accompagnatori squadre nazionali etc.);
 - gli ufficiali di gara ed allenatori;
 - tutti i portatori di interesse.
2. I destinatari devono assicurare il rispetto dei principi e delle previsioni del presente Codice Etico sia nei rapporti tra loro, sia nei rapporti con i terzi. L'inosservanza di tali previsioni e principi determina la violazione delle regole comportamentali previste dall'art. 2.1 del Regolamento di Giustizia federale con l'applicazione delle relative sanzioni e, ove applicabili, di quelle della contrattazione collettiva.
 3. Per l'efficacia e l'obbligatorietà del Codice Etico, si provvede alla pubblicazione sul sito Internet della FITARCO (www.fitarco.it).

Art. 4 - Osservanza delle leggi e delle norme applicabili

1. È fatto obbligo a tutti i destinatari di garantire il rispetto della legislazione vigente e delle norme applicabili, incluse quelle dell'ordinamento sportivo, tra cui il Regolamento di Giustizia federale. Tutti i destinatari sono tenuti a garantire il rispetto delle decisioni assunte dalla Federazione.
2. Il fatto di agire nell'interesse della FITARCO non potrà in alcun modo giustificare una condotta non conforme alla normativa legislativa o sportiva applicabile.

Art. 5 - Integrità e Trasparenza

1. Nell'ambito delle attività svolte in nome o per conto della FITARCO, è necessario assicurare la massima integrità e trasparenza del proprio comportamento, ricordando che per la Federazione i valori di lealtà, correttezza, imparzialità e onestà costituiscono principi primari e imprescindibili a cui deve ispirarsi la condotta dei destinatari.
2. Tutte le attività devono essere svolte con adeguato impegno professionale, rigore morale e correttezza gestionale, anche al fine di consentire la più ampia partecipazione della collettività sportiva di riferimento al processo decisionale.
3. Tutte le comunicazioni, le dichiarazioni - anche fiscali - e i documenti della FITARCO devono riportare informazioni veritiere, complete e trasparenti, cercando di promuoverne la comprensione da parte dei relativi fruitori. In particolare, occorre fornire una rappresentazione esaustiva e corretta della situazione organizzativa, economica, finanziaria e patrimoniale della Federazione, anche al fine di prevenire condotte che possano generare violazioni in ambito fiscale.

Art. 6 - Imparzialità

1. I destinatari devono operare con imparzialità ed evitare situazioni caratterizzate da "conflitti di interesse", intendendosi per tali quelle in cui gli interessi o le attività personali condizionino, o possano condizionare, la capacità di operare nel totale interesse della Federazione. In quest'ottica, devono essere considerate anche le situazioni che coinvolgano familiari, parenti, amici o conoscenti.
2. In presenza di un conflitto di interessi, anche solo apparente, è necessario astenersi dall'attività e darne tempestiva informazione al Consiglio Federale o al Presidente Federale o all'organo federale del quale si è componenti.

Art. 7 - Fairplay e lealtà sportiva

La condotta dei destinatari deve essere sempre, imprescindibilmente improntata al rispetto dei valori olimpici, non potendosi giustificare, in nessun modo e in nessun caso, alcuna loro violazione.

Art. 8 - Responsabilità sociale e rispetto dell'ambiente

1. Consapevoli della funzione sociale e culturale dello sport e del ruolo della FITARCO, quale

organizzazione eticamente responsabile, i destinatari del Codice Etico devono conformare i rispettivi comportamenti ai principi di equità, tolleranza, inclusione sociale e rispetto delle diversità e della comunità nel suo complesso, con particolare attenzione e riguardo dei vivai giovanili.

2. La Federazione è attenta all'impatto ambientale della propria attività e tutti coloro che per essa operano sono sensibilizzati su tale tematica. In particolare, la FITARCO riconosce l'esigenza di contribuire, per quanto nelle proprie possibilità, alla salvaguardia dell'ambiente sia mediante il rispetto della normativa vigente, sia attraverso il costante monitoraggio delle proprie attività.

Art. 9 - Contrasto al doping

1. La Federazione condanna fermamente il ricorso a farmaci o sostanze idonee ad alterare la prestazione sportiva o che comunque siano dannose per la salute degli atleti.
2. La lotta al doping è una delle massime priorità per FITARCO, che si impegna a programmare ed attuare specifiche iniziative volte a sensibilizzare i tesserati, gli sportivi e gli appassionati sui danni causati dal doping alla salute degli atleti.
3. Eventuali condotte non conformi ai suddetti principi o che dovessero comportare una violazione della normativa legislativa o sportiva vigente, saranno sanzionate secondo le disposizioni di giustizia federali.

Art. 10 - Gioco d'azzardo e scommesse

1. La Federazione contrasta ogni e qualsiasi condotta volta ad alterare lo svolgimento o il risultato di competizioni sportive.
2. Pertanto, è fatto divieto ai destinatari, direttamente o per interposta persona, di:
 - effettuare o ricevere scommesse aventi ad oggetto competizioni o gare organizzate o patrocinate, in tutto o in parte, dalla FITARCO;
 - offrire, anche in forma indiretta, denaro o altre utilità anche non patrimoniali ad amministratori, dirigenti o tesserati di società sportive, con l'obiettivo di alterare il risultato delle competizioni sportive o volti a favorire o condizionare la conclusione di accordi di trasferimento di atleti.

Art. 11 - Ripudio di violenze e discriminazioni

1. La FITARCO condanna fermamente qualsiasi condotta di matrice violenta sulle persone, sulle cose e sugli animali, sia all'interno che all'esterno degli impianti sportivi. Sono, pertanto, da considerarsi vietati anche gli insulti e le offese che siano idonei a ledere la reputazione di altre persone o organizzazioni. La Federazione in alcun modo intende promuovere l'attività venatoria, anche se consentita dalle norme statali, e si limita alla sola pratica sportiva.
2. La FITARCO crede fermamente nell'uguaglianza delle persone e nel diritto di ciascun individuo ad un trattamento equo e non discriminatorio. I destinatari devono quindi astenersi da qualsiasi comportamento o condotta che possa costituire una forma di discriminazione per motivi di sesso, razza, orientamento sessuale, stato di salute, nazionalità, origine territoriale o etnica, opinioni politiche, credenze religiose.

Art. 12 - Tutela dello sport giovanile

1. Uno dei principi a cui la Federazione riconosce valore fondamentale è quello della promozione del tiro con l'arco a livello giovanile, nella consapevolezza che lo sport costituisce un'importante forma di educazione al rispetto reciproco e contribuisce alla crescita individuale di ogni giovane.
2. La FITARCO intende quindi mantenere il massimo impegno nella diffusione, tra i giovani sportivi, dei valori di lealtà sportiva e di inclusione, evitando viceversa che i ragazzi siano oggetto di pressioni ingiustificate o comunque non conformi ai principi e valori etici di riferimento.
3. Le attività sportive a livello giovanile devono essere organizzate nel rispetto dei seguenti principi:

- gli addetti al settore giovanile (educatori, dirigenti, allenatori, tecnici, medici, ecc.) devono avere maturato idonee professionalità e competenze in relazione alle attività da svolgere;
- le relazioni con i ragazzi devono svolgersi nella massima correttezza, integrità e trasparenza, non essendo tollerata alcuna forma di abuso sia psicologico che fisico;
- l'impegno sportivo ed agonistico richiesto, in relazione all'età, deve essere adeguato alle condizioni fisiche ed al livello di preparazione raggiunto.

Art. 13 - Rapporti con i Terzi destinatari. Contrasto al riciclaggio

1. I destinatari devono assicurare il rispetto dei principi di integrità, trasparenza e non discriminazione anche nell'ambito dei rapporti con i fornitori della Federazione, dovendosi garantire che:
 - le forniture, gli appalti e le consulenze siano motivati da effettive esigenze della FITARCO;
 - il procedimento di selezione dei fornitori e degli appaltatori sia improntato alla massima trasparenza ed imparzialità, nell'ottica di contemperare l'economicità della scelta, intesa quale massimo vantaggio economico per la Federazione, con l'esigenza di assicurare l'elevato standard qualitativo dei beni o dei servizi forniti/appaltati;
 - i rapporti con i fornitori e gli appaltatori devono essere improntati al principio della buona fede contrattuale e della corretta esecuzione delle obbligazioni reciproche.
2. Con riferimento al settore delle transazioni commerciali, il personale ha l'obbligo di dotarsi degli strumenti e di adottare le cautele opportune per garantirne la trasparenza e la correttezza. A tal fine, è necessario porre particolare attenzione alle regole di seguito elencate:
 - tutti gli incarichi devono essere redatti per iscritto, con la puntuale indicazione dell'oggetto dell'incarico e del corrispettivo convenzionalmente pattuito;
 - deve essere sempre verificata la coincidenza tra il soggetto a cui è intestato l'ordine di pagamento ed il soggetto che incassa le relative somme;
 - deve essere garantito il rispetto delle policy interne in materia di controllo dei flussi finanziari e di selezione dei fornitori.

Art. 14 - Rapporti con la Pubblica Amministrazione

1. Occorre riservare la massima attenzione e cura ai rapporti con gli esponenti delle Pubbliche Amministrazioni, intendendosi in tale categoria includere anche i Pubblici Ufficiali e gli incaricati di Pubblico Servizio.
2. È necessario assicurare i più elevati standard di integrità, trasparenza, correttezza e onestà nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, essendo vietato qualsiasi comportamento volto ad influenzare indebitamente e in qualsiasi modo le decisioni della Pubblica Amministrazione.
3. Nell'ambito dei rapporti con la Pubblica Amministrazione è espressamente vietato:
 - a) proporre opportunità di impiego e/o commerciali dalle quali possano derivare vantaggi, per sé o per altri, ai dipendenti della Pubblica Amministrazione o ai loro parenti o affini;
 - b) sollecitare o ottenere informazioni riservate che possano compromettere l'integrità o la reputazione di entrambe le parti;
 - c) farsi rappresentare da un soggetto terzo, qualora si possano creare conflitti di interesse;
 - d) assumere alle dipendenze di FITARCO ex impiegati della Pubblica Amministrazione, dello Stato o delle Comunità Europee che nei precedenti cinque anni abbiano adottato decisioni rilevanti sulla posizione della Federazione;
 - e) rendere, indurre o favorire dichiarazioni mendaci nei confronti della Pubblica Amministrazione o comunque dinanzi l'Autorità Giudiziaria.

Art. 15 - Rapporti con le istituzioni sportive e gli organi di giustizia sportiva

1. I rapporti tra la FITARCO e le istituzioni, le autorità sportive e gli organi di giustizia sportiva nonché con i rappresentanti delle medesime (dipendenti, incaricati, esponenti, arbitri, giudici), sono intrattenuti esclusivamente da soggetti incaricati dalla Federazione stessa, in conformità alla normativa statale e sportiva applicabile.

2. Fatto salvo l'esercizio del diritto di difesa e il sindacato, nei limiti e forme consentiti, delle decisioni di organi giudicanti, i destinatari devono astenersi dal tentare di influenzare in qualsiasi modo le decisioni dei predetti organi, in particolare laddove svolgano attività giurisdizionale. Le relazioni devono essere sempre basate sulla trasparenza e sulla correttezza, nonché sui principi descritti nel presente Codice Etico.
3. I destinatari devono cooperare, se richiesto, con le autorità e le istituzioni sportive al fine di agevolarne l'attività. In particolare, hanno il dovere di presentarsi dinanzi agli organi di Giustizia Sportiva e di produrre tutti i documenti richiesti dai medesimi o comunque dal CONI. I destinatari hanno altresì il dovere di informare le istituzioni sportive di eventuali fatti illeciti di cui abbiano conoscenza.

Art. 16 - Rapporti con i fornitori

I destinatari devono assicurare il rispetto dei principi di integrità, trasparenza e non discriminazione anche nell'ambito dei rapporti con i fornitori della Federazione, dovendosi garantire che:

- il procedimento di selezione dei fornitori e degli appaltatori sia improntato alla massima trasparenza e imparzialità, nell'ottica di contemperare l'economicità della scelta, intesa quale massimo vantaggio economico per la Federazione, con l'esigenza di assicurare l'elevato standard qualitativo dei beni o dei servizi forniti/appaltati;
- i rapporti con i fornitori e gli appaltatori devono essere improntati al principio della buona fede contrattuale e della corretta esecuzione delle obbligazioni reciproche.

Art. 17 - Omaggi e regalie

1. La FITARCO ripudia con decisione qualsiasi forma di corruzione, sia attiva che passiva, nei rapporti con gli interlocutori pubblici e gli interlocutori privati, i quali devono essere improntati ai più elevati standard di integrità, onestà, correttezza e trasparenza.
2. A tal fine, è fatto divieto ai destinatari di offrire o promettere anche indirettamente tramite soggetti terzi, denaro o altre utilità (a titolo esemplificativo, beni, servizi, prestazioni, omaggi, favori, anche in termini di opportunità di impiego) in relazione a rapporti intrattenuti con esponenti della Pubblica Amministrazione - italiana o di Istituzioni o Paesi terzi - o con interlocutori privati (ad es. fornitori, esponenti di società sportive, ecc.) per influenzarne le decisioni, in vista di trattamenti più favorevoli o prestazioni indebite o per qualsiasi altra finalità. In ogni caso, qualora i destinatari ricevano una richiesta di denaro o altra utilità da esponenti della Pubblica Amministrazione o altri interlocutori privati sono tenuti a darne tempestiva comunicazione al proprio referente o al Segretario Generale.
3. Analogamente, è fatto divieto ai destinatari, nell'ambito o, comunque, con riferimento alle attività svolte in nome e/o per conto della Federazione, di accettare denaro o altre utilità, come sopra definite, in via diretta o indiretta dai propri interlocutori, pubblici o privati.
4. L'unica eccezione ai suddetti divieti riguarda gli omaggi, i benefici e gli atti di cortesia di modico valore - intendendosi per tali quelli con un valore economico non superiore a euro 150,00 - che, in quanto tali, non pregiudichino l'integrità e l'autonomia di giudizio delle parti e non possano essere interpretati come strumento per ottenere vantaggi in modo improprio. Qualora ricorrano tali presupposti, è comunque necessario garantire la tracciabilità documentale dell'iniziativa.

Art. 18 - Dovere di riservatezza

1. È fatto divieto ai destinatari di divulgare notizie di atti e provvedimenti della Federazione, prima che gli stessi siano formalizzati e comunicati alle parti interessate. In particolare, non è consentito divulgare informazioni o notizie apprese nell'esercizio delle proprie funzioni, che non siano oggetto di pubblicazione, salvo specifica autorizzazione del Consiglio Federale o del Presidente Federale.
2. Non è consentito l'accesso a terzi ad atti, documenti e fascicoli se non nei casi e nei modi previsti dalla legge o da particolari disposizioni interne.

3. Non è consentito acquisire e trattare dati se non per finalità connesse alle proprie funzioni, comunque prevenendo l'eventuale dispersione degli stessi.

Art. 19 - Valorizzazione del Personale e tutela dell'ambiente di lavoro

1. Il Personale è una componente indispensabile per il raggiungimento delle finalità della Federazione.
2. La Federazione riconosce la centralità e l'importanza di coloro che, quotidianamente, apportano il loro contributo per lo sviluppo del movimento sportivo e che si adoperano per il raggiungimento degli obiettivi indicati dal Presidente e dal Consiglio Federale.
3. La Federazione garantisce a tutto il Personale pari opportunità senza distinzione di sesso, razza, genere, lingua, religione, opinioni politiche e classe sociale e favorisce lo sviluppo delle competenze di ciascun dipendente o collaboratore valorizzandone il merito e l'impegno in modo imparziale e senza favoritismi.
4. Il rapporto di fiducia fra la Federazione, i componenti dei suoi organi centrali e periferici, il personale ed i collaboratori, finalizzato a utilizzare capacità, risorse e informazioni, è un bene necessario per la realizzazione degli obiettivi e degli interessi di FITARCO.
5. I destinatari devono impegnarsi a:
 - interagire lealmente e costruttivamente secondo canoni di trasparenza, correttezza, massima collaborazione, dialogo, rispetto e disponibilità nel confronto di tutte le risorse interne;
 - collaborare alla crescita costante e continua di tutte le risorse interne avendo particolare riguardo nei confronti dei giovani atleti;
 - assicurare massima riservatezza in merito a tutte le informazioni e notizie acquisite, nell'esercizio della propria attività.
6. La FITARCO riconosce come fondamentale l'esigenza di tutela della personalità individuale in ogni sua forma e offre a tutti i lavoratori le medesime opportunità di lavoro, facendo in modo che tutti possano godere di un trattamento equo, basato su criteri di merito, disconoscendo e ripudiando ogni discriminazione.
7. La federazione salvaguarda i lavoratori da atti di violenza psicologica e contrasta qualsiasi atteggiamento o comportamento discriminatorio o lesivo della persona. Non sono ammesse molestie di alcun tipo e devono essere evitati comportamenti e discorsi che possano turbare la sensibilità della persona.
8. È, inoltre, da ritenersi vietata l'utilizzazione, a qualsiasi titolo, di risorse prive di regolare e valido permesso di soggiorno.

Art. 20 - Salute e sicurezza sui luoghi di lavoro

1. In materia di salute e sicurezza sul lavoro, le decisioni di ogni tipo e a ogni livello, sono assunte ed attuate sulla base dei seguenti principi e criteri fondamentali:
 - evitare i rischi;
 - valutare i rischi che non possono essere evitati;
 - combattere i rischi alla fonte;
 - adeguare il lavoro all'uomo, in particolare per quanto concerne la concezione dei posti di lavoro e la scelta delle attrezzature di lavoro e dei metodi di lavoro, in particolare per attenuare il lavoro monotono e il lavoro ripetitivo e per ridurre gli effetti di questi lavori sulla salute;
 - tener conto del grado di evoluzione della tecnica;
 - sostituire ciò che è pericoloso con ciò che non è pericoloso o che è meno pericoloso;
 - programmare la prevenzione, mirando ad un complesso coerente che integri nella medesima la tecnica, l'organizzazione del lavoro, le condizioni di lavoro, le relazioni sociali e l'influenza dei fattori dell'ambiente di lavoro;
 - dare la priorità alle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
 - impartire adeguate istruzioni ai lavoratori.

2. Tali principi sono utilizzati dalla Federazione per prendere le misure necessarie per la protezione della sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, comprese le attività di prevenzione dei rischi, d'informazione e formazione, nonché l'approntamento di un'organizzazione e dei mezzi necessari.
3. È, inoltre, necessario che i destinatari prestino attenzione alla salute e sicurezza proprie e delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, e contribuiscano, nei limiti dei propri compiti e responsabilità, all'adempimento degli obblighi previsti a tutela della salute e sicurezza sul luogo di lavoro, dovendo rispettare le policy vigenti.

Art. 21 - Attività di amministrazione, contabilità e finanza

1. I sistemi interni contabili, i risultati finanziari e le registrazioni contabili devono rispecchiare fedelmente le operazioni svolte dalla Federazione, così come la sua posizione finanziaria e le transazioni sottostanti. La contabilità interna deve rispettare i principi di contabilità di legge e generalmente accettati. Tutte le poste attive e passive devono essere correttamente riportate nei libri contabili.
2. Nell'ambito delle operazioni e delle transazioni svolte in nome e/o per conto della Federazione, è importante tenere conto dei seguenti principi:
 - a) ogni operazione e transazione deve essere legittima, coerente e congrua;
 - b) è opportuno che le azioni e le operazioni abbiano una registrazione adeguata e che sia possibile la verifica del relativo processo di decisione, di autorizzazione e di attuazione;
 - c) per ogni operazione vi deve essere un adeguato supporto documentale al fine di poter procedere, in ogni momento, all'effettuazione di controlli che attestino le caratteristiche e le motivazioni dell'operazione.
3. È naturalmente vietato falsificare o alterare documenti, così come registrare informazioni non verificate o non veritiere.

Art. 22 - Attività collaterali

1. Non è consentito svolgere, tanto meno in privato, attività o tenere comportamenti che possano ledere l'immagine della Federazione o che incidano sul corretto svolgimento delle funzioni affidate dalla FITARCO.
2. Le strutture e i beni della Federazione devono essere destinati esclusivamente all'espletamento delle funzioni assegnate se non diversamente concesso.

Art. 23 - Decorrenza

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno dopo l'approvazione da parte del Consiglio Federale, previa pubblicazione sul sito ufficiale della FITARCO (www.fitarco.it).



FEDERAZIONE ITALIANA TIRO CON L'ARCO

Regolamento squadra azzurra e delegazioni federali

Azione	Provvedimento	Data
APPROVAZIONE	Delibera n. 80/2025 del Consiglio Federale	10.05.2025

Indice

Art. 1 - Definizione di Atleta Nazionale	3
Art. 2 - Formazione della Squadra Nazionale	3
Art. 3 - Composizione della Delegazione Nazionale	3
Art. 4 - Divisa	4
Art. 5 - Capitano e Alfiere della Squadra.....	4
Art. 6 - Doveri dell'Atleta Nazionale	4
Art. 7 - Convocazioni federali	5
Art. 8 - Normativa Antidoping.....	5
Art. 9 - Codice di comportamento sportivo.....	6
Art. 10 - Bandiera tricolore	6
Art. 11 - Provvedimenti per inadempienze.....	6
Art. 12 - Norma di rinvio	7
Art. 13 - Decorrenza.....	7

Premessa

Gli Atleti Nazionali, i Tecnici e i Dirigenti che compongono la Delegazione Italiana, in Italia e all'estero, rappresentano la FITARCO e per suo tramite la Nazione Italiana. Chi osserva i membri della Delegazione associa ogni comportamento o atteggiamento, la più semplice azione, a quella maglia azzurra e quindi all'Italia, per questo essi costituiscono, in una qualunque circostanza e nel loro insieme, la "nota distintiva" della Nazionale Italiana.

Ognuno, durante le gare e al di fuori di esse, in campo, nei momenti di pausa, in albergo, durante i viaggi, come nelle occasioni di tempo libero, deve tenere un comportamento rispettoso delle norme del presente regolamento e improntato a quelle del documento ad esso allegato, connotato come "fair-play" degli Atleti, dei Tecnici, dei Delegati e di tutti i dirigenti federali.

Gli Atleti Nazionali e tutti i membri della Delegazione devono, pertanto, e in ragione dei diversi ruoli che ricoprono, fare ciò che è nelle loro possibilità fisiche, morali e tecniche per tenere alto il prestigio sportivo dell'Italia, affrontando le competizioni con animo forte e leale, impegnandosi al massimo delle proprie possibilità.

Statuto del Comitato Olimpico Nazionale Italiano

Art. 31 – Atleti

omissis

2. Gli atleti sono soggetti dell'ordinamento sportivo e devono esercitare con lealtà sportiva le loro attività, osservando i principi, le norme e le consuetudini sportive.

3. Gli atleti devono praticare lo sport in conformità alle norme e agli indirizzi del CIO, del CONI e della Federazione nazionale di appartenenza; essi devono, altresì, rispettare le norme e gli indirizzi della competente Federazione internazionale, purché non in contrasto con le norme e gli indirizzi del CIO e del CONI.

4. Gli atleti selezionati per le rappresentative nazionali sono tenuti a rispondere alle convocazioni e a mettersi a disposizione della competente Federazione sportiva nazionale o Disciplina sportiva associata, nonché ad onorare il ruolo rappresentativo ad essi conferito.

5. Ai sensi di quanto disposto dalla Carta Olimpica, è costituita presso il Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) la Commissione Nazionale Atleti. La sua composizione ed il relativo funzionamento vengono disciplinati dal Consiglio Nazionale del CONI.

Statuto del Comitato Italiano Paralimpico

Art. 35 – Atleti

omissis

2. Gli atleti sono soggetti dell'ordinamento sportivo e devono esercitare con lealtà sportiva le loro attività, osservando i principi, le norme e le consuetudini sportive.

3. Gli atleti devono praticare lo sport in conformità alle norme e agli indirizzi dell'IPC/CIO, del CIP e della Federazione Sportiva Paralimpica di appartenenza; essi devono, altresì, rispettare le norme e gli indirizzi della competente Federazione internazionale, purché non in contrasto con le norme e gli indirizzi del IPC/CIO e del CIP.

4. Gli atleti selezionati per le rappresentative nazionali sono tenuti a rispondere alle convocazioni e a mettersi a disposizione della competente FSP, FSNP, DSP, DSAP nonché ad onorare il ruolo rappresentativo ad essi conferito.

5. Ai sensi di quanto disposto dall'Handbook paralimpico, è costituita presso il Comitato Italiano Paralimpico (CIP) la Commissione Nazionale Atleti. La sua composizione ed il relativo funzionamento vengono disciplinati da apposito regolamento approvato dal Consiglio Nazionale.

Art. 1 - Definizione di Atleta Nazionale

La qualifica di "Atleta Nazionale" è riconosciuta, dagli Organi Federali, esclusivamente agli Atleti che, su designazione del Responsabile Tecnico delle squadre nazionali, di seguito indicato come Direttore Tecnico Nazionale (DTN), partecipano ai Giochi Olimpici, ai Campionati del Mondo, ai Campionati Europei o ad una competizione internazionale quale membro di una rappresentativa nazionale ufficialmente riconosciuta dalla FITARCO.

La qualifica viene automaticamente sospesa, in caso di rifiuto o di positività ai controlli antidoping. La qualifica inoltre costituisce aggravante nella valutazione di eventuali mancanze disciplinari e conseguentemente nell'applicazione delle relative sanzioni.

Tutti gli Atleti Nazionale saranno iscritti in un Albo tenuto dalla FITARCO all'interno dell'annuario federale.

Art. 2 - Formazione della Squadra Nazionale

È considerata Squadra Nazionale quella formata da tutti gli Atleti delle singole divisioni e classi previste nelle manifestazioni di cui all'art. 1, definita dal DTN, nel rispetto dei programmi e sistemi di selezione e/o valutazione proposti dal DTN ed approvati dal Consiglio Federale nel Programma Tecnico e Agonistico Annuale.

Nel designare i componenti la Squadra Nazionale, il DTN dovrà tenere conto oltre ai valori tecnici, anche di quelli morali e disciplinari con particolare riguardo al rispetto dei successivi articoli.

Art. 3 - Composizione della Delegazione Nazionale

Per ogni evento la Delegazione potrà essere composta da:

- 1) un Rappresentante Ufficiale della FITARCO, o Capodelegazione. La rappresentanza ufficiale della FITARCO nella e della Squadra Nazionale spetta al Presidente che può delegare, in sua vece, uno dei due Vice Presidenti oppure un membro del Consiglio Federale, salvo diverse disposizioni del CONI/CIP per le rappresentative dei Giochi Olimpici, dei Giochi del Mediterraneo e i Giochi Mondiali Universitari.

Il Capodelegazione della Squadra Nazionale nella sua funzione di rappresentanza tiene i necessari rapporti con le Autorità sportive e non sportive straniere, cura l'immagine della Federazione, difende gli interessi sportivi ed economici federali.

Tutti gli obblighi e le responsabilità del Capodelegazione sono disciplinati dagli allegati seguenti.

- 2) Un Team Manager con funzioni amministrative e di coordinamento logistico che provvederà a curare tutti gli aspetti organizzativi della trasferta allo scopo di rendere la permanenza nel luogo della manifestazione il più possibile idoneo e funzionale al buon rendimento della Squadra. Facilita il coordinamento delle comunicazioni tra il DTN e il Capodelegazione.

Qualora autorizzato, provvede alla gestione delle entrate/uscite economiche della delegazione, in nome e per conto, della Federazione con obbligo di rendicontazione secondo le disposizioni del regolamento amministrativo.

- 3) Il Direttore Tecnico della Squadra Nazionale che ha la responsabilità di tutte le attività tecniche previste nelle singole manifestazioni.

Egli sovrintende a tutta l'attività tecnica ed agonistica della Squadra, in collaborazione con Tecnici dei singoli settori. Provvede a convocare le riunioni con gli Atleti, per concordare, coadiuvato dai Tecnici, programmi di lavoro personalizzati e discutere su tutti quegli argomenti che Atleti o Tecnici riterranno opportuni e necessari per il buon rendimento della Squadra.

Oltre alle funzioni di cui sopra il DTN assume anche la responsabilità di vigilare sul comportamento dei Tecnici al seguito e degli Atleti, collaborando e, se del caso, denunciando al Capodelegazione, condotte non consone ai doveri degli uni e degli altri. Entro 7 giorni dal termine della trasferta dovrà inviare al Presidente Federale propria relazione come da documento allegato.

- 4) Uno o più Tecnici; essi costituiscono concretamente sul campo il supporto tecnico agli Atleti. Essi vigilano sull'andamento degli allenamenti, collaborano con il DTN alla definizione delle

scelte tecniche strategicamente più convenienti al rendimento della Squadra, partecipano alle riunioni con gli Atleti e sono, perché accreditati dalla Fitarco, insieme al DTN i Tecnici federali ufficialmente presenti sul campo di gara.

Oltre alle funzioni di cui sopra, i Tecnici assumono la responsabilità di vigilare sul comportamento degli Atleti, segnalando al DTN e al Capodelegazione condotte non consone ai doveri dell'Atleta come definiti dal successivo articolo 6.

- 5) Un medico e/o altro personale ritenuto necessario, che provvederà ad assistere gli Atleti negli aspetti sanitari sul campo e in ogni altro luogo della trasferta. Egli dovrà avere una comprovata esperienza nel settore sportivo e curare il suo aggiornamento in materia di norme anti-doping, allo scopo di assistere gli Atleti in tutti gli aspetti ad esso collegati.

Tutti i componenti dovranno attenersi alle disposizioni generali comportamentali definite dal capodelegazione e alle decisioni o direttive tecniche impartite dal DTN.

Il capodelegazione e il DTN dovranno produrre idonea relazione sulla base del modello allegato e predisposto dalla Federazione avendo cura di segnalare circostanze e comportamenti posti in essere dai componenti dello staff della squadra nazionale che possano assumere rilievo disciplinare.

Art. 4 - Divisa

Tutti i membri della Delegazione devono indossare l'abbigliamento fornito dalla Federazione nei campi di gara e in quelli d'allenamento, durante il soggiorno e nel corso delle trasferte.

La divisa da gara della Squadra Nazionale è contraddistinta dalla scritta "ITALIA" e dal logo ufficiale della Federazione.

Art. 5 - Capitano e Alfiere della Squadra

Tra gli Atleti di ogni specialità può essere designato un capitano della rappresentativa scelto preferibilmente tra gli atleti che abbiano il maggior numero di presenze o spiccati requisiti di leadership.

L'Atleta più giovane o il più medagliato, facente parte della Squadra Nazionale, sarà designato come Alfiere della squadra. Compito dell'Alfiere è di portare la bandiera italiana in tutte le sfilate o cerimonie ufficiali.

Art. 6 - Doveri dell'Atleta Nazionale

La qualifica di "Atleta Nazionale" è un onore e costituisce il massimo riconoscimento di ordine morale per gli Atleti tesserati Fitarco i quali sono tenuti:

- al massimo impegno agonistico;
- al rispetto delle norme emanate dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano;
- al rispetto delle norme emanate dalla Federazione e in particolare alle previsioni contenute nello Statuto, nel Regolamento Organico, nel Regolamento Sportivo, nel Regolamento per la prevenzione e il contrasto ad abusi, violenze e discriminazione sui tesserati e del Codice Etico e di comportamento;
- ad osservare una condotta tecnica e morale rigorosa, nel massimo rispetto verso gli Organi e Dirigenti federali;
- ad attenersi alle disposizioni impartite dal Capodelegazione e ai consigli dello staff tecnico;
- ad essere puntuale;
- ad essere rispettoso dell'avversario e del personale arbitrale;
- ad evitare ogni tipo di discussione, parole volgari e comunque ogni tipo di protesta;
- a non cedere al nervosismo e fare dell'autocontrollo l'arma vincente;
- ad offrire sempre una prestazione che sarà contraddistinta dal maggior e miglior rendimento a lui possibile;
- a non criticare apertamente o attraverso qualsiasi mezzo di comunicazione l'operato dei tecnici allenatori, del DTN o di chiunque e in qualsiasi ruolo rappresenti la FITARCO; si

dovrà attenere alla dichiarazione dei fatti relativi alla propria attività personale, sportiva o all'evento;

- ad indossare la divisa federale in tutte le occasioni sportive.

Qualora la FITARCO stipuli contratti di sponsorizzazione della Squadra Nazionale, gli Atleti sono obbligati a rispettarne i contenuti. A tale scopo la Segreteria Federale provvederà ad informare gli Atleti sui diritti ed obblighi derivanti dai contratti stessi.

Gli atleti devono informare immediatamente il Medico federale di ogni infortunio occorso o malattia intervenuta durante la sua permanenza alle competizioni internazionali o comunque prima della partenza. L'Atleta autorizza preventivamente il medico individuato a comunicare al Presidente Federale e al DTN, anche in violazione dell'obbligo di riservatezza, le sue condizioni di salute con riferimento alle possibilità di svolgimento della prestazione sportiva.

Art. 7 - Convocazioni federali

Gli Atleti sono convocati, su proposta del DTN, con provvedimento del Consiglio Federale o su delega al Presidente Federale e successivo atto della Segreteria Generale, inviato agli Atleti, alle società di appartenenza degli stessi e a tutti i componenti della delegazione.

Tutti gli Atleti sono rigorosamente tenuti a rispondere ad ogni convocazione per allenamenti, controlli, selezioni o partecipazioni a manifestazioni ufficiali, rispettando le disposizioni ed i programmi di lavoro stabiliti dai tecnici allenatori e dal DTN.

Per assenze causate da malattia e certificate dal medico di fiducia, il medico federale può effettuare opportuni controlli e ogni assenza deve essere giustificata e segnalata con la necessaria tempestività.

Ogni assenza ingiustificata o, anche se giustificata, non segnalata con la necessaria tempestività, sia alle gare ufficiali, sia alle selezioni o agli allenamenti, costituisce mancanza disciplinare che, per il suo particolare valore, potrà comportare sanzioni.

A tale scopo la Segreteria Federale, su richiesta del DTN, provvederà a chiedere agli Atleti inseriti nei gruppi nazionali la conferma della loro disponibilità a seguire il programma tecnico approvato dal Consiglio Federale all'apertura dell'anno agonistico e reso noto con adeguati mezzi.

Le Società sono tenute a far rispettare dai propri iscritti le disposizioni della Federazione, a facilitare in ogni modo possibile il compito degli organi della Federazione e dei tecnici allenatori preposti alla preparazione della Squadra Nazionale.

I termini contenuti nella convocazione hanno natura ordinatoria e pertanto devono essere attentamente osservati.

Eventuali modifiche ai termini indicati nella convocazione (modifiche piano di viaggio, orari, ecc.) possono intervenire previa emanazione di ulteriore comunicazione formale a cura della Segreteria Generale e, nei casi di oggettiva necessità e urgenza, possono essere autorizzate dal responsabile della Federazione o dal DTN, fermo restando la comunicazione agli Uffici della Segreteria federale delle modifiche previste anche al fine della rettifica della convocazione.

L'eventuale modifica comportante l'integrazione o la modifica dei componenti della convocazione può essere autorizzata esclusivamente con atto del Segretario Generale.

Art. 8 - Normativa Antidoping

Gli Atleti selezionati per ciascuna rappresentativa nazionale sono obbligati a sottostare a tutti i controlli all'uopo previsti dalle competenti autorità statali e sportive nonché a dare preventiva comunicazione sull'uso di medicinali contenenti sostanze proibite.

Gli Atleti che prendono parte ad una competizione in Italia o all'estero e che ricadono sotto la giurisdizione del CONI/CIP, della Federazione e di tutte le federazioni internazionali a cui aderisce, possono essere sottoposti ad un controllo antidoping in competizione e fuori competizione, a test mirati, anche se stanno scontando un periodo di squalifica, rendendo in tal senso la loro disponibilità. I controlli antidoping possono includere il prelievo di campioni ematici e/o di urine o di altre matrici biologiche approvate dalla WADA.

Le Norme Sportive Antidoping sono pubblicate sul sito della NADO Italia

(<http://www.nadoitalia.it/it/>) che gli atleti sono invitati a consultare periodicamente. Le Norme Sportive Antidoping trovano immediata applicazione a seguito della loro pubblicazione sul sito internet del CONI/CIP senza necessità di atto di recepimento da parte della Federazione.

Art. 9 - Codice di comportamento sportivo

Tutti i componenti degli staff delle squadre nazionali sono tenuti all'osservanza del Codice di Comportamento Sportivo del CONI e il Codice Paralimpico di comportamento sportivo del CIP il quale specifica i doveri fondamentali di lealtà, correttezza e probità previsti e sanzionati dagli Statuti e dai Regolamenti del CONI/CIP, delle Federazioni Sportive Nazionali, delle Discipline Associate, degli Enti di Promozione Sportiva e delle Associazioni Benemerite.

Il Garante del Codice di comportamento sportivo, istituito presso il CONI e il CIP, segnala ai competenti organi degli Enti di appartenenza i casi di sospetta violazione del Codice, ai fini dell'eventuale giudizio disciplinare, e vigila sull'attività conseguente.

Il Codice di Comportamento Sportivo è consultabile sul sito internet del CONI www.coni.it

Il Codice Paralimpico di Comportamento sportivo è consultabile sul sito internet del CIP www.comitatoparalimpico.it

La Federazione ha inoltre approvato un Codice etico e di comportamento cui dovranno attenersi tutti gli attori destinatari del presente regolamento.

Art. 10 - Bandiera tricolore

Qualora nel corso delle manifestazioni gli Atleti o le squadre di divisione e/o di classe della Squadra Nazionale gareggino separatamente nelle fasi della competizione, coloro che non sono impegnati sul campo sono tenuti ad assistere alla gara dei compagni di Squadra ed a supportarli con ogni mezzo, nei limiti dei programmi di lavoro e delle scelte tecniche operate dai tecnici allenatori e della correttezza e lealtà sportiva verso gli avversari.

A tale scopo, è fatto obbligo alla Segreteria Federale fornire al Capodelegazione, almeno due bandiere tricolore che saranno consegnate agli Atleti sul luogo e restituite alla Segreteria Federale dopo il rientro.

Art. 11 - Provvedimenti per inadempienze

Le inosservanze da parte degli Atleti delle previsioni contenute nel presente Regolamento costituiscono infrazione disciplinare e, in quanto tali, sono sanzionabili dagli organi di Giustizia federale su eventuale deferimento del Procuratore federale nonché passibili di provvedimenti amministrativi da parte del Consiglio federale comportanti la decurtazione o la revoca di borse di studio e/o premi.

In particolare il Consiglio Federale della Federazione, in caso di inadempienza degli Atleti convocati nelle Rappresentative nazionali ha facoltà di adottare i seguenti provvedimenti:

- la revoca dei premi eventualmente conseguiti per la partecipazione a finali nelle quali l'Atleta abbia commesso accertate irregolarità;
- la revoca delle borse di studio o contributi per un periodo minimo di mesi 6 sino ad un massimo di mesi 48 coincidenti con la durata delle medesime;
- il possibile ritiro, in caso di reiterate infrazioni, dalla rappresentativa nazionale partecipante alla manifestazione e/o della possibile esclusione dalla convocazione in rappresentative nazionali per un periodo minimo di mesi 6 fino ad un massimo di mesi 15.

I provvedimenti assunti nei confronti degli Atleti - in via amministrativa - in attuazione del presente Regolamento:

- non precludono la valutazione da parte della Federazione di azioni di responsabilità, diretta e indiretta, per gli eventuali danni patrimoniali e non, causati dagli Atleti a seguito dei comportamenti omissivi;
- mantengono ferme e impregiudicate le competenze in materia disciplinare degli Organi di Giustizia federale nei confronti degli Atleti inadempienti.

I provvedimenti assunti dal Consiglio federale previsti nel presente articolo sono comunicati agli

Atleti interessati a cura della Segreteria Generale per il tramite della società di appartenenza a mezzo PEC; l'Atleta, entro 10 giorni dalla data di ricevimento dell'addebito, ha facoltà di inviare con lo stesso mezzo una motivata nota di contestazione alla Segreteria Generale con la richiesta di riesame del provvedimento che lo riguarda, sulla quale il Consiglio federale delibera in via definitiva disponendo la conferma o la revoca del provvedimento.

I provvedimenti assunti dal Consiglio federale in via amministrativa in attuazione del presente Regolamento non precludono, per i fatti più gravi, la facoltà della Federazione di procedere con azioni di responsabilità, diretta e indiretta, per gli eventuali danni patrimoniali e non, causati dagli Atleti a seguito dei comportamenti omissivi di cui sopra.

Art. 12 - Norma di rinvio

Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le normative emanate dalla Federazione e, in particolare, lo Statuto, il Regolamento Organico, il Regolamento per la prevenzione e il contrasto ad abusi, violenze e discriminazione sui tesserati (cd. Safeguarding) e il Regolamento di Giustizia Sportiva, nonché i Regolamenti emanati dal CONI/CIP e dagli Organismi internazionali ai quali la FITARCO aderisce.

Art. 13 - Decorrenza

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno dopo l'approvazione da parte del Consiglio Federale, previa pubblicazione sul sito ufficiale della FITARCO (www.fitarco.it).

Allegati:

- 1) Norme di comportamento sull'uso di comunicazioni in forma elettronica;
- 2) Attività del capodelegazione;
- 3) Specifiche norme di comportamento.

Allegato 1)

NORME DI COMPORTAMENTO SULL'USO DI COMUNICAZIONI IN FORMA ELETTRONICA

In accordo con il Codice di Comportamento Sportivo, gli Atleti, e in generale tutti i tesserati e gli altri soggetti dell'ordinamento sportivo, non devono esprimere pubblicamente, e tramite i social media (Facebook, Twitter, Instagram, forum, blog, ecc.), giudizi o rilievi lesivi della reputazione dell'immagine o della dignità personale di altre persone o di organismi operanti nell'ambito sportivo.

Tutte le comunicazioni tra un dirigente, tecnico, preparatore atletico, medico, fisioterapista o altro adulto coinvolto nell'assistenza alle squadre nazionali (di seguito anche "componenti di staff") e un atleta devono essere di carattere esclusivamente professionale allo scopo di comunicare informazioni sulle attività della squadra. Ad esempio, qualsiasi comunicazione con un atleta non deve contenere o riferirsi a qualsiasi dei seguenti aspetti:

- uso di sostanze stupefacenti o alcoliche;
- orientamento sessuale o comportamenti inerenti l'attività sessuale;
- uso di linguaggio sessualmente esplicito;
- immagini inappropriate o sessualmente esplicite;
- discriminazioni su base etnica o razziale.

Le comunicazioni verso un atleta devono essere trasparenti, accessibili e professionali, nel significato di seguito indicato:

- trasparente: tutte le comunicazioni elettroniche tra tecnici e atleti devono essere trasparenti, ovvero con l'utilizzo di una comunicazione chiara e diretta e priva di significati nascosti e insinuazioni;
- accessibile: tutte le comunicazioni elettroniche tra tecnici e atleti dovrebbero essere conservate e aperte e, quando possibile, un altro tecnico o un dirigente o un genitore dovrebbe essere inserito in copia nella comunicazione a minori;
- professionale: tutte le comunicazioni elettroniche tra un tecnico e un atleta devono essere condotte professionalmente. Questo include la scelta delle parole, il tono, la grammatica, e gli argomenti usati.

Le comunicazioni via SMS e strumenti di messaggistica istantanea, fatte salve le linee guida generali di cui sopra, sono consentite tra tecnici e atleti eccetto, preferibilmente, che nelle ore notturne. I messaggi dovrebbero essere usati solo al fine di comunicare informazioni direttamente connesse con l'attività della squadra.

Le comunicazioni via e-mail tra atleti e i tecnici possono essere utilizzate per comunicare eccetto nelle ore notturne. Nel caso e-mail inviate ad un atleta minore, queste devono essere indirizzate in copia ad un altro soggetto (genitore, altro tecnico, dirigente della società).

I genitori di un atleta minore possono chiedere per iscritto che il loro figlio/a non sia più contattato/a attraverso qualsiasi forma di comunicazione elettronica; per le comunicazioni ufficiali inviate dalla Federazione possono richiedere che vengano inviate ad un indirizzo da loro formalmente segnalato.

Allegato 2)

ATTIVITA' DEL CAPODELEGAZIONE

Ad integrazione di quanto riportato nelle carte federali, al fine di rendere più funzionale ed agevole l'attività del Capodelegazione in occasione di Gare internazionali, s'individuano alcune delle responsabilità imprescindibili che devono essere garantite dal Capodelegazione delegato dal Presidente Federale. Qualora sia nominato il team manager le competenze del capodelegazione si limitano a quanto previsto all'art. 3.

Attività antecedente la partenza

Il Capodelegazione ha l'obbligo di verificare che la Segreteria Federale abbia predisposto tutta la documentazione necessaria alla trasferta. In particolare dovrà controllare:

- la documentazione relativa alla corrispondenza con il Comitato Organizzatore (prenotazioni, distinta delle spese sostenute dalla Federazione e relativi bonifici, elenco delle spese da sostenere con l'anticipo di cassa);
- i documenti di trasporto;
- eventuali singolarità di natura sanitaria degli atleti componenti;

nonché di essere in possesso:

- delle Bandiere (qualora previste);
- di telefono cellulare (se previsto);
- di omaggio per Comitato Organizzatore;
- dell'eventuale anticipo di cassa previsto per la missione.

Attività durante la trasferta

La trasferta s'intende iniziata dal momento del raduno e, pertanto, da quel momento è indispensabile la presenza del Capodelegazione e la sua attività di coordinamento che dovrà essere svolta per tutta la durata della trasferta.

In caso di sua momentanea assenza sarà sostituito dal DTN.

La presenza del Capodelegazione, durante la trasferta, deve essere costante, sebbene discreta, al fine di consentire ai tecnici di concentrarsi principalmente sulle necessità di natura tecnica degli atleti partecipanti.

Il Capodelegazione partecipa con il DTN alle riunioni dei *team-captain* rappresentando la Federazione e concordando con lo stesso le scelte di natura organizzativa poste in discussione.

Il Capodelegazione ha la responsabilità del rispetto delle norme di comportamento di tutti i membri della delegazione e ha il diritto dovere di richiamare coloro che non rispettano gli obblighi derivanti dall'indossare la maglia nazionale.

L'inibizione di comportamenti non educati, poco o nulla rispettosi di persone e cose e ambienti e istruzioni, di regole federali o delle decisioni prese dai responsabili della delegazione, è rimessa, sul posto, al Capodelegazione, sentiti il DTN, i tecnici al seguito, oltre che la o le persone in causa.

Il Capo Delegazione conosce gli impegni agonistici di tutta la Delegazione, collabora con i tecnici nell'organizzazione e nella gestione delle rappresentative, interviene per far rispettare i regolamenti sportivi federali e internazionali così come le presenti disposizioni.

Il Capodelegazione deve essere presente sul luogo di gara per tutta la durata della manifestazione (allenamenti compresi) e deve garantire la serenità dei partecipanti (atleti e tecnici), eventualmente allontanando soggetti che sono di disturbo o interferiscano con l'operato dei tecnici incaricati.

Il Capodelegazione ha responsabilità economica dell'anticipo ricevuto dalla Federazione e quindi si deve occupare di tutti i problemi di carattere logistico-amministrativo qualora non delegato al Team Manager.

Il Capodelegazione ha l'obbligo di rendicontare telefonicamente al Presidente circa l'andamento

della manifestazione.

Il Capodelegazione indossa la divisa ufficiale in occasione della cerimonia d'apertura e di ogni altro eventuale momento cerimoniale e, in ogni modo, deve avere per le giornate di gara un abbigliamento consono ed adeguato al ruolo che rappresenta.

La trasferta s'intende conclusa al momento del rientro in Italia, e per i minori, al momento del riaffido degli stessi a chi ne esercita la potestà.

Attività dopo la trasferta

Il Capodelegazione ha l'obbligo di predisporre, entro 7 gg. dal rientro in Italia, il rendiconto economico della trasferta allegando allo stesso tutte le ricevute in originale per le spese sostenute e restituire il residuo all'ufficio amministrativo federale.

Ha inoltre la responsabilità della restituzione delle Bandiere e del telefono cellulare (qualora consegnati) alla Segreteria Generale.

Entro 7 giorni dal termine della trasferta dovrà inviare al Presidente Federale propria relazione come da documento allegato.

La relazione deve vertere essenzialmente sugli aspetti logistici e amministrativi della trasferta, e segnalare eventuali atti o fatti, addebitabili ai partecipanti, lesivi delle regole e del buon nome della Federazione (come pure comportamenti che meritano elogio) permettendone così l'eventuale adozione dei provvedimenti disciplinari più opportuni o proceda a darne notizia agli organi di giustizia.

Allegato 3)

SPECIFICHE NORME DI COMPORTAMENTO

ATLETI

COMPORTAMENTO IN GARA.

L'atleta entrerà in campo con la divisa fornita dalla Federazione come prevede il regolamento. In gara ogni atleta deve attenersi alle disposizioni del DTN. Deve essere puntuale, rispettoso dell'avversario e del personale arbitrale; durante la gara potrà rivolgersi all'arbitro, evitando atteggiamenti e frasi passibili di provvedimenti disciplinari; non si rivolgerà mai al pubblico o ad altri estranei (Staff e compagni di squadra); non eccederà nelle proteste; in gara come in allenamento offrirà sempre il massimo impegno al fine di perseguire il più alto risultato possibile e tenere alto il prestigio sportivo dell'Italia. Affronterà le competizioni con animo forte, lealtà e cavalleria. All'inizio e, qualsiasi sia il risultato, alla fine della gara, l'atleta stingerà la mano agli arbitri e all'avversario al proprio tecnico ed a quello dell'avversario; nelle gare a squadra, inoltre, stringerà la mano anche ai propri compagni e ai componenti la squadra avversaria.

COMPORTAMENTO IN ALLENAMENTO.

Fermo restando le regole generali, per quanto attiene ad allenamenti, stages, raduni e simili, l'atleta sarà puntuale e rispettoso delle indicazioni fornite dalla Federazione, in caso di difficoltà dovrà preoccuparsi di comunicarle tempestivamente. Seguirà le metodologie d'allenamento definite dai tecnici federali, discutendo con loro eventuali modifiche e adattamenti. Il rapporto con i tecnici federali deve essere improntato al reciproco rispetto, anche alla presenza di divergenze, che devono sempre trovare una composizione leale, serena e in ogni caso civile, tale da non creare turbamento all'attività dell'intero gruppo. Essendo un punto di riferimento per il movimento arcieristico e sportivo, il suo comportamento, anche nella società d'appartenenza, sarà sempre caratterizzato dal rispetto delle presenti disposizioni.

TECNICI

Il Tecnico rappresenta la FITARCO nei confronti degli atleti per i quali è il punto di riferimento; egli si deve adoperare per salvaguardare l'immagine della Federazione in ogni occasione evitando manifestazioni di disappunto, rimostre nei confronti di dirigenti, altri tecnici e atleti. Opera scelte tecniche, facendo in modo che siano condivise dagli atleti collaborando anche con i loro tecnici personali. Il Tecnico deve evitare atteggiamenti umilianti od offensivi, anche se scherzosi, nei confronti degli atleti, richiami esagerati e aspri. Il richiamo, se vi deve essere, misurato e calmo, va comunicato all'atleta in maniera riservata. Durante la gara, gli atleti possono essere assistiti soltanto dai tecnici interessati.

Nessun tecnico interverrà sull'operato di un collega e esprimerà giudizi su quest'ultimo o sul suo lavoro, ma parlerà riservatamente con l'interessato solo con l'intento costruttivo e collaborativo. Qualunque protesta nei confronti del personale arbitrale va presentata secondo i regolamenti, perché nessun tecnico è autorizzato ad espressioni offensive dell'immagine arbitrale. L'operato dell'arbitro non deve essere mai portato a giustificazione di una sconfitta o di una prestazione scadente.

Il tecnico rispetterà le clausole del contratto professionale che ha con la Federazione, così come tutte le indicazioni che la stessa gli comunicherà di volta in volta. I tecnici nel corso di attività programmate dalla federazione assumono la responsabilità di vigilare il comportamento degli atleti, in particolare quello dei minori loro affidati. Inoltre, in caso di partecipazione ad eventi ove sia prevista anche la figura del Capodelegazione, collaborano con lui nella vigilanza degli atleti e nel segnalargli comportamenti scorretti descritti nell'apposito regolamento.

DIRIGENTE FEDERALE.

Il Dirigente Federale esercita le funzioni proprie di rappresentante della Federazione, e per questo deve:

- essere garante dello Statuto e dei regolamenti federali così come delle regole sportive dettate dalla carta olimpica intervenendo ogni qualvolta occorre farle rispettare;
- avere sempre, in ogni contesto, un comportamento al di sopra delle parti;
- essere disponibile nei confronti di tutti i tesserati per ascoltare problemi e dare suggerimenti che aiutino l'interlocutore a superarli e a ritrovare le giuste motivazioni per il prosieguo dell'attività in favore del tiro con l'arco e comunque dello sport;
- indossare la divisa federale in tutte le occasioni dove è richiesta;
- fare tutto il possibile per garantire la propria presenza alle gare che si svolgono nel territorio di competenza collaborando all'organizzazione, presenziando alle cerimonie, partecipando alle premiazioni;
- sostenere l'opera dei rappresentanti federali territoriali;
- intervenire a riunioni, manifestazioni, incontri dove è invitato o comunque giustificarsi quando è impossibilitato ad intervenire, in questo caso deve fare il possibile perché il collega più prossimo lo possa sostituire;
- promuovere l'immagine della Federazione e l'attività del tiro con l'arco in tutti gli ambiti e contesti specie quelli Istituzionali;
- rendersi sempre disponibile ad assolvere con dignità e dedizione le incombenze che il ruolo comporta.



MODULO RELAZIONE TRAFERTA

(a cura del Capo Delegazione)

EVENTO:

CAPO DELEGAZIONE:

TEAM MANAGER:

ELENCO STAFF TECNICO:

LOGISTICA	
VIAGGIO <i>(descrivere brevemente aspetti positivi e negativi del viaggio per raggiungere la destinazione di gara)</i>	
TRASPORTI LOCALI <i>(breve descrizione dell'organizzazione logistica del Comitato Organizzatore per raggiungere la sistemazione alberghiera)</i>	
SISTEMAZIONE ALBERGHIERA <i>(breve descrizione delle strutture alberghiere identificate dal Comitato Organizzatore indicando se tali strutture sono adeguate e qualitativamente valide)</i>	
PASTI <i>(indicare eventuali problematiche riscontrate sui pasti somministrati facendo riferimento a qualità e quantità degli stessi)</i>	
ORGANIZZAZIONE <i>(breve descrizione generale dell'organizzazione della manifestazione)</i>	

ORGANIZZAZIONE GARA	
DISTANZA HOTEL – CAMPO <i>(indicare il tempo di percorrenza per raggiungere il campo di gara ed eventuali problematiche riscontrate nell'organizzazione dei trasporti per il raggiungimento del campo)</i>	
ACCREDITAMENTO <i>(breve descrizione della procedura di accreditamento)</i>	
CAMPO (DI GARA E DI PROVA) <i>(descrizione della condizione di massima del campo di gara e del campo dei tiri di prova)</i>	
PERSONALE ADDETTO <i>(indicare eventuali criticità o carenze di personale di gara che possano aver influito su eventuali ritardi rispetto al programma di gara)</i>	
ANALISI SU COMPORTAMENTO STAFF E ATLETI <i>(breve descrizione sul comportamento tenuto dagli atleti convocati e dallo staff tecnico dentro e fuori dal campo; rispetto del Fair Play)</i>	
EVENTUALI CONSIDERAZIONI FINALI	



MODULO RELAZIONE TECNICA TRAFERTA

(a cura del Direttore Tecnico di Settore)

EVENTO:

CAPO DELEGAZIONE:

TEAM MANAGER:

ELENCO STAFF TECNICO:

LOGISTICA	
<u>Breve descrizione sull'organizzazione della trasferta (viaggio, trasporti, sistemazione alberghiera,</u>	
ORGANIZZAZIONE GARA	
<u>Breve descrizione generale sull'organizzazione della manifestazione (campo, accreditamento, personale addetto, servizi sul campo)</u>	
RELAZIONE TECNICA E RISULTATI SPORTIVI	
ANDAMENTO GARE <u>(descrivere lo svolgimento della gara con particolare attenzione ai risulti ottenuti dagli atleti; indicare pertanto posizionamento e punteggi di maggior rilevanza)</u>	

ANALISI SU COMPORTAMENTO STAFF E ATLETI <i>(breve descrizione sul comportamento tenuto dagli atleti convocati e dallo staff dentro e fuori dal campo; rispetto del Fair Play)</i>	
EVENTUALI RECORD ITALIANI, EUROPEI O MONDIALI <i>(indicare eventuali Record Mondiali e/o Europei e/o Italiani segnalati)</i>	
EVENTUALI CONSIDERAZIONI FINALI	